



Sent.57/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE**

composta dai seguenti magistrati:

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Maurizio Stanco   | Presidente                         |
| Marcello Iacubino | Consigliere                        |
| Luigia Iocca      | Primo Referendario <i>relatore</i> |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4070/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Salvatore MADDONNI, c.f. MDDSVT56L21E335X, nato a Isernia il 21/7/1956 e residente a Sant'Agapito in via Manzoni, n. 23; rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Antonilli, c.f. NTNMLL65A54E335S, presso il cui studio legale è domiciliato a Isernia in via Kennedy, n. 93; il difensore chiede che le comunicazioni e notifiche siano inviate al fax 086526228 ed all'indirizzo pec [avvmariella.antonilli@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvmariella.antonilli@pecavvocatiisernia.it);

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 23/10/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani nonché l'avv. Mariella Antonilli, per il convenuto;

Ritenuto in

## **FATTO**

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 13/5/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Salvatore MADDONNI per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Sant'Agapito, della complessiva somma di euro 11.547,00 come risarcimento del danno per ridotte entrate tributarie.

La notizia di danno è costituita da una nota del Ministero dell'Economia, in data 14/5/2024, nella quale si segnalava l'inadempimento, da parte di alcuni Comuni tra cui quello di Sant'Agapito, degli obblighi di cui all'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, in materia di trasmissione al suddetto Ministero delle determinazioni regolamentari e tariffarie in materia di determinazione annuale della tassa sui rifiuti.

Delegata l'attività istruttoria al Nucleo di Polizia economico finanziaria della G.d.F. di Isernia, ne è emerso che l'odierno convenuto – nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica comunale, incaricato della gestione della t.a.r.i. – non aveva trasmesso al Dipartimento delle Finanze del Mef le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie, come previsto dall'art. 13, comma 15 del d.l. n. 201/2011. Ne sarebbe seguita la sanzione prevista dalla norma e cioè l'inapplicabilità – per l'anno in cui l'adempimento era stato tardivamente eseguito – delle tariffe stabilite dal consiglio e la conseguente applicabilità di quelle dell'anno precedente.

Le risultanze dell'istruttoria hanno condotto il pubblico ministero ad affermare che *“il danno arrecato alle finanze del Comune di Sant'Agapito può essere*

*determinato, secondo il calcolo effettuato dalla stessa Amministrazione in sede di interlocuzione con i militari della G.d.F. delegati da questo Requirente erariale, in € 11.547,00 derivante dalla sommatoria del mancato introito per le casse comunali (nei termini descritti supra, [...]), nel dettaglio: - per il 2020, pari a € 3.516, derivante dal rapporto differenziale tra le somme iscritte a ruolo per detta annualità (€ 158.805) e quelle per il 2019 (€ 162.321); - quanto al 2021, per € 8.031, scaturente dalla differenza tra le iscrizioni a ruolo TARI per detto esercizio (€ 150.774) e l'importo della medesima specie per l'annualità precedente (€ 158.805)".*

Pur avendo ricevuto l'invito a fornire deduzioni, il sig. MADDONNI non ha espletato attività difensiva preprocessuale.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio, del nesso di causalità e dell'antigiuridicità della condotta, la Procura regionale ha quindi concluso chiedendo la condanna del convenuto "al pagamento in favore del Comune di Sant'Agapito (IS), delle somme dianzi specificate – pari a complessivi € 11.547 – salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 24/9/2025, si è costituito in giudizio il sig. Salvatore MADDONNI, il quale ha eccepito l'inesistenza del danno erariale sostenendo che il requirente avrebbe omesso di considerare che "le cifre indicate per gli anni 2020 e 2021 sono quelle determinate nei rispettivi Piani Finanziari relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani [...] le somme determinate nei rispettivi Piani Finanziari sono inferiori nell'anno 2020, a quelle dell'anno 2019 e, nell'anno 2021, a quelle dell'anno 2020, ma non perché dovute ad omissioni colpose e/o dolose del Maddonni, ma perché

*così sono state determinate nei rispettivi PEF approvati nelle surriferite delibere di CC.”. Ha evidenziato in particolare che, dai piani finanziari relativi agli anni 2020 e 2021, emerge come i costi di gestione dello smaltimento rifiuti fossero diminuiti e non aumentati. A tal proposito, il convenuto ha richiesto anche l’espletamento di una c.t.u.*

*Ha concluso chiedendo “il rigetto integrale della domanda formulata dalla Procura, in quanto infondata in fatto e diritto, per non essere scaturito alcun danno erariale certo ed attuale dalla condotta del Maddonni Salvatore. Vinte le spese di giudizio. In via Istruttoria: Si chiede ammettersi CTU così come esplicitato già in narrativa”.*

All’udienza del 23/10/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani e l’avv. Mariella Antonilli, per il convenuto.

Considerato in

### **DIRITTO**

Il collegio ha constatato la rinuncia agli atti, *ex art. 110 c.g.c.*, formulata in udienza dalla Procura regionale e motivata sulla base della circostanza che dalla documentazione difensiva, non prodotta in sede di invito per l’assenza di difese, risulterebbe l’assenza di un danno attuale a carico delle finanze comunali.

Il collegio ha preso altresì atto dell’avvenuta accettazione, da parte del difensore del convenuto, senza condizioni, della suddetta rinuncia.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, senza far luogo a pronuncia sulle spese (art. 110 cit., comma 7).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo *ex art. 110, comma 6, c.g.c.*

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 29 ottobre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*